

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 6.11.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica a mezzo del servizio postale eseguita dall'avvocato: l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova

La notificazione di un atto processuale eseguita, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 a mezzo del servizio postale, da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della L. 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale; l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell'avvenuta consegna e della data di essa.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.7.2015, n. 15099

...omissis...

rilevato che non risulta depositato l'avviso di ricevimento relativo al procedimento di notifica, effettuato dal difensore della ricorrente ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 a mezzo del servizio postale, del ricorso per cassazione nei confronti dell'xxxxxxx, proprietaria dell'autobus di linea coinvolto nel sinistro in questione;

rilevato che detta intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

rilevato che xxxxxx;

considerato che la notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge sopra indicata, da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della L. 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale e che l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell'avvenuta consegna e della data di essa (Cass. 25 settembre 2002, n. 13922); considerato che, stante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento che dimostri il perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti dell'Axxxx Azienda xxxxxxxx, occorre, nei confronti di quest'ultima, disporre ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio (Cass., sez. un., 11 giugno 2010, n. 14124).

p.q.m.

La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti xxxxxxxxx, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2015.